



3987--2019

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

ACCERTAMENTO  
OBBLIGO  
TERZO

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 340/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 3987

Dott. FRANCO DE STEFANO - Presidente - Rep. *0.1.*

Dott. LINA RUBINO - Consigliere - Ud. 18/12/2018

Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere - PU

Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

Dott. COSIMO D'ARRIGO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 340-2017 proposto da:

*m*

FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,

, presso lo studio dell'avvocato

rappresentato e difeso dagli avvocati

giusta procura in calce al

ricorso;

- **ricorrente** -

2018

**contro**

2997

REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

, presso lo studio dell'avvocato

....., rappresentata e difesa dall'avvocato ..... ;  
giusta procura a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

**nonchè contro**

REGIONE CALABRIA ;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 1247/2016 della CORTE D'APPELLO  
di CATANZARO, depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. MARCO  
ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il  
rigetto dell'ultimo motivo del ricorso, accoglimento  
del 2°, assorbito il resto;

udito l'Avvocato ..... ;

udito l'Avvocato ..... per delega;

*M*



## FATTI DI CAUSA

1. Nel 2008 Francesco [redacted] chiese ed ottenne (nel ricorso non si precisa da quale ufficio giudiziario) un decreto ingiuntivo nei confronti [redacted] della Regione Calabria (d'ora innanzi, per brevità, "la [redacted] per l'importo di euro 671,96.

Persistendo l'inadempimento dell'amministrazione debitrice, il creditore iniziò l'esecuzione presso terzi, assumendo che la Regione Calabria fosse debitrice [redacted] e pignorando presso la prima il relativo debito.

La Regione, nella veste di terzo pignorato, dichiarò dinanzi al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., che *"le somme che la regione deve corrispondere al debitore esecutato sono assoggettate a vincolo di destinazione in relazione alla natura specifica dell'erogazione, corrispondente a fini di pubblico interesse come tale da considerare trasferimento di fondi dal bilancio regionale e pagamenti.*

*La gestione delle somme come corrisposte, nell'ambito degli originali vincoli di destinazione posti, sono da imputare all'autonomia patrimoniale contabile dell'ente destinatario.*

*Inoltre dai controlli eseguiti da questo settore si specifica che la Regione Calabria non risulta ad oggi essere debitrice di alcuna somma nei confronti [redacted].*

*Si sottolinea, pertanto, che le somme che ordinariamente la Regione per tramite di questo settore corrisponde [redacted] si configurano come mero trasferimento di fondi e non pagamenti".*

2. Con atto del 19 gennaio 2012 il creditore Francesco [redacted] promosse il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ai sensi dell'art. 548 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 120, n. 4, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, ed applicabile al



presente giudizio *ratione temporis*, ai sensi dell'art. 121 l. cit., il quale stabilisce che la riforma si applica ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente al 1° gennaio 2013).

3. Il Tribunale di Catanzaro con sentenza n. 416 del 2013 accolse la domanda, sul presupposto che *"la distinzione tra pagamenti e trasferimenti di fondi non ha pregio giuridico"*; che la regione Calabria era *ex lege* tenuta al versamento in favore dei contribuiti per la gestione ordinaria e straordinaria; che di conseguenza la Regione Calabria doveva considerarsi *debitor debitoris*; che nessun vincolo di destinazione era stabilito dalla legge sulle somme dovute dalla Regione

4. La sentenza venne appellata dall'amministrazione soccombente. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 14 luglio 2016 n. 1247, accolse il gravame della Regione (come s'è detto, terzo pignorato).

A fondamento della propria decisione la Corte d'appello osservò che la Regione Calabria è per legge tenuta a sostenere le spese "di impianto e gestione", versando un contributo annuo; che tale erogazione è finalizzata al perseguimento di fini pubblici; che, pertanto, il trasferimento dei relativi fondi *"non può essere soggetto a pignoramento"*.

La sentenza d'appello è chiusa dal seguente dispositivo: "[la Corte] dichiara negativa la dichiarazione resa dal terzo ex articolo 547 c.p.c."

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da Francesco ( ) con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito con controricorso la regione Calabria.



## **RAGIONI DELLA DECISIONE**

### **1. Ordine delle questioni.**

Le questioni poste dal ricorso vanno esaminate, ai sensi dell'art. 276, comma secondo, c.p.c., col seguente ordine:

-) dapprima andrà esaminato il terzo motivo di ricorso, che investe la parte della sentenza impugnata con cui è stato ritenuto ammissibile l'appello proposto dalla Regione;

-) quindi andrà esaminato il secondo motivo, col quale si pone la questione della rilevanza d'ufficio, da parte del giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo, dell'impignorabilità del credito pignorato;

-) infine andrà esaminato il primo motivo, col quale si pone la questione della pignorabilità dei debiti della Regione verso la

### **2. Il terzo motivo di ricorso.**

2.1. Col terzo motivo il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia errato nel ritenere ammissibile il gravame proposto dalla Regione, il quale era privo di specificità, e si sarebbe perciò dovuto dichiarare inammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c..

2.2. Il motivo è infondato alla luce di quanto stabilito da Sez. U - , Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01, secondo cui l'art. 342, nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, "senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo



*grado*”, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

Nel caso di specie il contenuto dell’atto d’appello era tale da non consentire alcun dubbio su quali fossero le censure mosse dall’amministrazione regionale alla sentenza di primo grado, ovvero l’aver ritenuto esistente e pignorabile un debito della Regione nei confronti

### **3. Il secondo motivo di ricorso.**

3.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta (senza formalmente inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all’art. 360 c.p.c.) la violazione, da parte della sentenza impugnata, dell’articolo 549 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo si prospetta una censura che può così riassumersi:

- ) nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, ex art. 549 (vecchio testo) c.p.c., la Regione ha sollevato l’eccezione di impignorabilità del credito vantato nei propri confronti dalla ,  
debitore principale;
- ) la Corte d’appello ha esaminato ed accolto tale eccezione;
- ) la suddetta eccezione, tuttavia, non poteva essere sollevata dal terzo pignorato, dal momento che l’esistenza di una causa di impignorabilità o di un vincolo di destinazione del credito pignorato poteva essere eccepita solo dal debitore esecutato (la con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione, ex art. 615 c.p.c..

### **3.2. Il motivo è fondato.**

Per lunghi anni, fino a quando l’art. 549 c.p.c. non è stato modificato dall’art. 120, n. 4, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, questa Corte ha sempre ritenuto che il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo



costituisca *"un normale giudizio di cognizione di mero accertamento"* (così già Sez. 3, Sentenza n. 359 del 10/02/1972, Rv. 356241 - 01), il quale ha ad oggetto l'esistenza del credito pignorato, ed è del tutto autonomo rispetto al procedimento esecutivo (così già Sez. 3, Sentenza n. 2409 del 26/06/1976, Rv. 381191 - 01).

Da ciò consegue che nel suddetto procedimento di cognizione vanno decise *"soltanto le contestazioni concernenti il credito del debitore esecutato verso il terzo, mentre devono ritenersi ad esso estranee tutte le altre questioni relative al diritto del creditore esecutante, alla posizione dello stesso nell'ambito del processo esecutivo, ovvero all'invalidità del pignoramento"* (così già Sez. 3, Sentenza n. 5798 del 10/11/1979, Rv. 402444 - 01 e, prima ancora, Sez. 2, Sentenza n. 2443 del 15/07/1972, Rv. 359903 - 01).

Per la stessa ragione, così come il giudice dell'accertamento dell'obbligo del terzo non può sindacare la pignorabilità del credito od altre questioni attinenti il giudizio di esecuzione, allo stesso modo il terzo pignorato non è normalmente legittimato né ad opporsi all'esecuzione, né a far valere l'impignorabilità del bene, neanche sotto l'aspetto dell'esistenza di vincoli di destinazione di diritto pubblico: ciò per l'ovvia ragione che non è lui il debitore del creditore esecutante, e il suo unico interesse nel giudizio di opposizione è di accertare se egli sia o non sia *debitor debitoris*, per evitare il rischio di essere costretto ad un doppio pagamento.

Se, pertanto, il terzo pignorato dichiarasse di essere sì debitore, ma che il credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato è impignorabile, una simile dichiarazione deve considerarsi di norma come *"dichiarazione positiva"*, per i fini di cui all'art. 547 c.p.c. (così, testualmente, Sez. 3, Sentenza n. 4212 del 23/02/2007, Rv. 595615 - 01; nello stesso senso Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23631 del 28/09/2018, Rv. 650882 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 387 del



11/01/2007, Rv. 595611 - 01; Sez. L, Sentenza n. 6667 del 29/04/2003, Rv. 562536 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 9623 del 15/11/1994, Rv. 488614 - 01).

3.3. Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che nel caso di specie la Regione Calabria, vistasi notificare il pignoramento dei suoi debiti verso la                    rese una dichiarazione oggettivamente ambigua (trascritta integralmente a p. 3 della sentenza impugnata, e riferita solo parzialmente tanto dal ricorrente, quanto dalla Regione controricorrente).

Esordì, infatti, la Regione dichiarando che *"le somme che la Regione deve corrispondere"*                    erano *"assoggettate a vincolo di destinazione"*, così lasciando intendere che la Regione fosse effettivamente debitrice                    il verbo *"dovere"* coniugato al participio passato passivo, e retto dal soggetto *"somme"*, infatti, non poteva avere altro significato per la grammatica della nostra lingua. Proseguì tuttavia la Regione affermando, non senza contraddizione con l'affermazione che precede, che la Regione *"non risulta debitrice di alcuna nei confronti                    !"*.

Dopo avere dapprima ammesso, e poi negato, di essere debitrice, la dichiarazione resa dalla Regione Calabria ex art. 547 c.p.c. si conclude con l'ulteriore affermazione secondo cui *"le somme che la Regione corrisponde                    sono mero trasferimento di fondi e non pagamenti"*, in tal modo tornando ad ammettere implicitamente che un flusso di denaro tra Regione ed                    comunque sussisteva.

La dichiarazione della Regione, pertanto, nel medesimo contesto ammetteva, poi negava, e poi tornava ad ammettere di dovere del denaro                    ..

La Regione, comunque, non precisò quale fosse l'entità delle somme che *"a titolo di trasferimento di fondi"* doveva corrispondere                    !.



Una dichiarazione così sibillina non poteva che reputarsi negativa, per i fini di cui all'art. 549 c.p.c..

3.4. La Corte d'appello, dinanzi a quella dichiarazione avrebbe quindi dovuto solo ed unicamente accertare se, per norma di legge o vincolo contrattuale, la Regione Calabria fosse o non fosse obbligata a versamenti di denari nei confronti , senza indagare se tali contribuzioni fossero pignorabili od impignorabili.

Il tema della pignorabilità del credito, infatti, poteva essere affrontato e deciso, nel sistema processuale applicabile *ratione temporis*, soltanto in due sedi:

- ) o dal giudice dell'esecuzione;
- ) o dal giudice dell'opposizione, se fosse stato investito dal debitore esecutato (non certo dal terzo pignorato).

La Corte d'appello ha, pertanto, da un lato violato l'art. 549 c.p.c. nell'affermare che *"i trasferimenti di fondi [dovuti dalla Regione non possono essere soggetti a pignoramenti]"*; e dal altro pronunciato una decisione oggettivamente illogica - come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni - , là dove ha da un lato qualificato "negativa" la dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dalla Regione, e dall'altro dichiarato "impignorabili" i debiti di questa verso è infatti evidente che un debito per essere impignorabile deve pur sempre esistere; mentre, e *converso*, la ritenuta inesistenza di qualsivoglia debito da parte della Regione rendeva superfluo qualsiasi esame del problema della pignorabilità. Affermare, pertanto, come ha fatto la Corte d'appello, che la Regione *"non è debitrice perché i suoi debiti sono impignorabili"* costituisce una oggettiva contraddizione logica, che costituisce di per sé falsa applicazione degli artt. 547, 548 e 549 c.p.c..

M



3.4. La sentenza d'appello va dunque cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, la quale nel riesaminare il gravame della Regione si atterrà al seguente principio di diritto:

*"nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dal testo dell'art. 549 c.p.c. precedente le riforme del 2012, compito del giudice è unicamente accertare se il terzo pignorato sia o no debitore, ed in che misura, del debitore esecutato. Resta pertanto estranea a tale giudizio qualsiasi questione concernente la pignorabilità del credito".*

3.5. Si è già detto che il principio che precede s'applica ai soli procedimenti di esecuzione iniziati prima del 1.1.2013, ai sensi dell'art. 121 della l. 24.12.2012 n. 228.

E' utile ora aggiungere, per completezza, che dopo la riforma dell'art. 549 c.p.c., come noto, eventuali contestazioni circa la sussistenza dell'obbligo del terzo pignorato, così come eventuali questioni sulla pignorabilità del credito, sono conosciute e risolte *summatim* dal giudice dell'esecuzione.

In tale sistema, pertanto, l'eventuale sussistenza di un vincolo pubblicistico di impignorabilità potrà essere rilevato dal giudice dell'esecuzione, non solo d'ufficio, ma anche in seguito a segnalazione del terzo pignorato (il quale, in quanto ausiliario del giudice, ha un obbligo in tal senso: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23727 del 16/09/2008, Rv. 604977 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4820 del 26/03/2012, Rv. 621730 - 01), fermo restando che tale dichiarazione del terzo non potrebbe mai costituire un motivo di opposizione o di eccezione in sede di accertamento, ma solo rappresentare una sollecitazione al giudice dell'esecuzione ad attivare il suo potere ufficioso di rilievo dell'impignorabilità.

A handwritten signature or mark is present on the right side of the page, near the middle of the text.



#### **4. Il primo motivo di ricorso.**

4.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2740 e 2910 c.c.; nonché degli artt. 1 e 35 della legge regionale Calabria 19 ottobre 1992 n. 20.

Nell'illustrazione del motivo si espone una tesi così riassumibile: i crediti delle pubbliche amministrazioni sono di norma pignorabili, salvo che abbiano ad oggetto somme destinate ad un pubblico servizio o all'attuazione di una funzione istituzionale dell'amministrazione, e che tale vincolo sia imposto da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo.

In assenza di una legge o di un provvedimento amministrativo *ad hoc*, che sanciscano l'impignorabilità dei crediti o delle somme di denaro della pubblica amministrazione, questi devono ritenersi sempre pignorabili.

Nel caso di specie, la regione Calabria era debitrice a in virtù delle espresse previsioni contenute negli articoli 1 e 35 della legge regionale Calabria n. 20 del 1992; ma non esisteva alcuna norma di legge né alcun provvedimento amministrativo che sancisse l'impignorabilità di tali somme o la loro destinazione vincolata alla soddisfazione di interessi pubblicistici.

Infine aggiunge il ricorrente che nessun pregio può avere la distinzione tra "trasferimenti di fondi da bilancio regionale" e "pagamenti", sulla quale ha fatto leva la sentenza d'appello, dal momento che la semplice iscrizione in bilancio di un credito non basta a configurare un vincolo di destinazione delle somme che ne formano oggetto e, di conseguenza, della sua impignorabilità.

4.2. Il motivo non resta assorbito dall'accoglimento del secondo motivo di ricorso.



La sentenza d'appello, infatti, sebbene abbia dichiarato "impignorabile (p. 5, quinto rigo) i debiti della Regione verso \_\_\_\_\_, ha anche affermato (p. 4, sedicesimo rigo) che "*i trasferimenti economici che la Regione Calabria attribuisce \_\_\_\_\_ sono erogazioni di fondi regionali, asseriti a fini di pubblico interesse, e non pagamenti*".

Tale affermazione riguarda il problema dell'esistenza di debiti della Regione verso \_\_\_\_\_ non quello della loro pignorabilità, e dunque investe una questione ulteriore e diversa rispetto a quella prospettata col secondo motivo di ricorso.

4.3. Nel merito, la suddetta affermazione è erronea, nella parte in cui istituisce una distinzione giuridica *tra "erogazioni di fondi" e "pagamenti"*, che non trova riscontro nella legge.

Come noto, è debitore chi è legato ad altro soggetto da una obbligazione.

Il codice civile non dà la definizione di "obbligazione", ma ne disciplina le fonti, il contenuto e gli effetti (artt. 1173 c.c.). Il concetto di "obbligazione" è dato dunque per presupposto dal legislatore, a causa della millenaria tradizione giuridica formatasi su esso: tradizione che, ancor oggi, nella sostanza non si discosta dalla definizione romanistica, la quale ravvisa nell'obbligazione un *iuris vinculum, quo necessitate adstringimur, alicuius solvendae rei causa, secundum nostrae civitatis iura*.

Sussiste dunque una obbligazione di diritto civile quando il creditore ha la facoltà di esigere, ed il debitore ha l'obbligo di adempiere. Sussistendo tali condizioni, il creditore è titolare di un diritto soggettivo perfetto, anche quando il debitore sia una pubblica amministrazione.

*M*



4.4. L'obbligazione può nascere dal contratto, dal fatto illecito o dalla legge (art. 1173 c.c.).

La "legge" di cui parla l'art. 1173 c.c. ovviamente può essere costituita da fonti primarie o secondarie, statali o regionali.

Quando sia la legge ad imporre ad una pubblica amministrazione l'*obbligo* di eseguire un pagamento nei confronti di altro soggetto, pubblico o privato, ci troviamo al cospetto d'una obbligazione *iuris civilis* come tutte le altre, avente ad oggetto un credito che sarà pignorabile secondo le regole ordinarie.

Non è concepibile, infatti, alcuna distinzione tra obbligazioni di diritto civile e obbligazioni "di diritto amministrativo". Il concetto di "obbligazione" nell'universo del diritto non può essere che uno soltanto. Che il vincolo obbligatorio scaturisca da un contratto, dal fatto illecito, dalla legge, o da qualsiasi altro atto o fatto idoneo a produrlo secondo l'ordinamento giuridico, ciò non ne muta il contenuto o la disciplina, in assenza ovviamente di disposizioni *ad hoc*. Non è, quindi, giuridicamente fondata la distinzione affermata dalla Corte d'appello tra "trasferimenti di fondi" e "pagamenti".

Quando una pubblica amministrazione sia obbligata *ex lege* ad eseguire pagamenti nei confronti di altri soggetti, per stabilire se ci si trovi dinanzi ad una obbligazione di diritto civile occorre avere riguardo non a criteri nominali o formali, ma al tipo di situazione giuridica soggettiva attiva attribuita dalla legge al destinatario del pagamento.

Se, infatti, a quest'ultimo la legge attribuisca un diritto soggettivo perfetto al pagamento, egli dovrà dirsi creditore d'una obbligazione di diritto civile, e debitrice sarà detta l'amministrazione tenuta al pagamento.

Diversamente, ove la legge attribuisca al destinatario del pagamento un mero interesse al pagamento (legittimo, adespota o diffuso che





varie occasioni affermato che quando i beneficiari di tali contributi vantino un diritto soggettivo perfetto alla loro erogazione, il correlativo debito della p.a. forma oggetto d'una obbligazione di diritto civile, e può essere pignorato nelle forme del pignoramento presso terzi [così già Sez. L, Sentenza n. 967 del 07/02/1985, Rv. 439120 - 01, e Sez. L, Sentenza n. 968 del 07/02/1985, Rv. 439121 - 01, che ritennero pignorabili perché estranei sia alla previsione di cui all'art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili), sia a quella di cui all'art. 828 c.c. (beni del patrimonio dello stato e degli altri enti pubblici territoriali) i contributi erogati dalle regioni, ai sensi dell'art. 31, l. 24 luglio 1962, n. 1073 e dell'art. 1, d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 3, in favore delle scuole materne private che avessero accolto, fra i loro alunni, gratuitamente, bambini appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche].

I contributi dovuti da una p.a. ad altro ente pubblico sono stati esclusi dal novero delle obbligazioni di diritto civile, in quanto oggetto unicamente d'un interesse legittimo alla loro corresponsione, quando la legge istitutiva dell'obbligo di contribuzione non solo non precisi né l'ammontare, né i tempi, né i modi del finanziamento, ma lasci alla p.a. ampi poteri discrezionali sull'*an* e sul *quomodo* dell'erogazione (Sez. 1, Sentenza n. 10267 del 28/05/2004, Rv. 573235 - 01; Sez. U, Sentenza n. 102 del 05/04/2000, Rv. 535329 - 01).

4.7. Un'ultima considerazione si impone.

istituita con l. reg. Calabria 19.10.1992 n. 20, è stata soppressa e posta in liquidazione dall'art. 4 l. reg. Calabria 11.5.2007 n. 9.

Il comma quarto del suddetto art. 4 l. reg. 9/07 imponeva alla Regione di approvare "*gli indirizzi (...) per la sollecita, efficiente ed economica realizzazione della fase liquidatoria*".



Tale fase liquidatoria, ad onta dell'obbligo di "efficiente ed economica realizzazione" previsto dalla legge, è stata reiteratamente prorogata da quasi dodici anni in qua; da ultimo, l'art. 1 della l. reg. Calabria 7.11.2017 n. 42, ha prorogato la fase liquidatoria fino al 9.11.2018, termine anch'esso vanamente scaduto.

Dal Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 33 dell'11.4.2017 si apprende (nota n. 22 dell'8.2.2017 del Commissario Liquidatore) che la Regione Calabria non ha erogato né per l'anno 2016, né per l'anno 2017 alcun contributo *ordinario* a favore per far fronte al contenzioso ancora esistente dell'ente; che presso il tesoriere risultano alla data del 25.1.2017 somme pignorate per l'importo di euro 3.451.788,26; che nessuna somma liquida è però disponibile; che il bilancio di liquidazione non è mai stato approvato.

Infine, si rileva dalla relazione allegata alla l. reg. Calabria 27.12.2016 n. 45 (recante "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2017-2019*"), alla voce "fondo rischi legali", che la Regione Calabria, a fronte di un valore teorico di 144 milioni di euro per tale voce, ha appostato a bilancio soltanto 6,03 milioni di euro, per varie ragioni, tra le quali spicca la seguente: che circa un quarto dell'importo suddetto riguarda pignoramenti, e che gran parte di questi "*vedono come debitore principale mentre la Regione è terzo pignorato. In relazione al contenzioso con si precisa che in base ai recenti orientamenti della Corte di Appello di Catanzaro la Regione non dovrebbe più affrontare alcun esborso diretto*" (non è dato, ovviamente, sapere se "i recenti orientamenti" cui fa riferimento la relazione al bilancio appena trascritta siano costituiti anche dalla sentenza oggi in esame).



4.8. I rilievi che precedono non sono privi di conseguenze sul piano, che qui interessa, del diritto civile.

Dagli atti normativi e dai provvedimenti regolamentari sopra sommariamente ricordati emerge che era un'azienda controllata dalla Regione, finanziata dalla Regione, con bilanci (che dovevano essere) approvati dalla Regione.

La Regione l'ha costituita, l'ha messa in liquidazione, la Regione viene prorogando tale fase da dodici anni.

La Regione, per legge, avrebbe dovuto finanziarla "con contributi ordinari"; ed ove si ponga mente al fatto che ai sensi dell'art. 11, comma secondo, l. reg. Calabria 20/92 il patrimonico non poteva includere beni immobili, è agevole concludere che l'adempimento delle obbligazioni, di fatto, poteva dipendere solo dai "contributi ordinari" che per legge la Regione era obbligata a versarle.

Le considerazioni che precedono conducono a questa conclusione: che anche a volere ammettere in tesi che l'art. 35 l. reg. Calabria 20/92 sia ambiguo; che la lettera di esso consenta un'interpretazione secondo cui la Regione non avrebbe alcun obbligo *iuris civilis* di finanziamento ed ; sia da tale norma attribuito un mero interesse legittimo a ricevere i contributi ordinari da parte della Regione, ebbene tale interpretazione sarebbe incoerente con varie norme del dettato costituzionale, e non potrebbe essere condivisa.

Essa infatti condurrebbe ad ammettere che la Regione possa costituire un ente, assumere l'obbligo di finanziarlo, lasciarlo indebitare, e poi smettere di finanziarlo, lasciando impagati i suoi debiti: ed a parte gli evidenti risvolti penalistici d'una tale condotta, resterebbe il fatto che tale interpretazione sarebbe difficilmente compatibile:

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a stylized 'M' or similar character.



-) col principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.;

-) con le regole costituzionali sul riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è precluso legiferare in materia di obbligazioni e diritto civile [art. 117, comma secondo, lettera (l), cost.].

La conclusione è che sia la lettera della legge, sia la sua interpretazione sistematica, sia la sua interpretazione costituzionalmente orientata, impongono di concludere che l'art. 35 l. 20/92 attribuisca in vero e proprio diritto soggettivo al finanziamento, e – specularmente – impongano alla Regione una vera e propria obbligazione di diritto civile, ex art. 1173 c.c., avente ad oggetto il finanziamento dell'Azienda.

### 5. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

### Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 18 dicembre 2018.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

Il Presidente

(Franco De Stefano)

Il Funzionario Giudiziario  
INNOCENZO BATTISTA

pagina 18

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 12 FEB 2019

Il Funzionario Giudiziario  
INNOCENZO BATTISTA